Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Abruzzo

Regione Liguria

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1980 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 19 maggio 1980 e 10 ottobre 1980 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale di alcuni uffici del registro, e di alcuni uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro ed uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

1) *In data* 19 *maggio* 1980:

a) regione Valle d'Aosta: ufficio registro di Aosta;

b) regione Veneto: ufficio registro di Belluno;

c) regione Lombardia: uffici registro di Desio e Lodi;

d) regione Lazio: uffici registro di Palestrina, Viterbo e Roma « affitti e tasse sulle concessioni governative »;

e) regione Toscana: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Arezzo.

2) *In data* 10 *ottobre* 1980:

regione Toscana:

uffici registro di Empoli, Prato, Firenze « atti privati », Pisa, Massa, Grosseto, Lucca, Viareggio, Pistoia, Livorno e Piombino;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno e Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2626)

DECRETO 17 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1981 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel corso dell'anno 1981, e precisamente nei periodi di seguito indicati, si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari ed uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

1) *In data* 16 *febbraio* 1981:

regione Lazio:

uffici registro di Viterbo;

Roma « atti giudiziari », Roma « bollo-radio e assicurazioni », Roma « atti privati », Roma « successioni »;

2) *In data* 17 *febbraio* 1981:

regione Veneto: ufficio registro di Treviso;

3) *In data* 18 *febbraio* 1981:

regione Toscana:

uffici registro di Pisa, Massa, Grosseto, Viareggio, Lucca, Piombino, Prato, Firenze « successioni e atti giudiziari »;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Lucca;

4) *In data* 25 *marzo* 1981:

regione Toscana: uffici registro di Piombino e Empoli;

5) *In data* 26 *marzo* 1981:

regione Toscana: ufficio registro di Viareggio;

6) *In data* 13 *aprile* 1981:

a) regione Valle d'Aosta: uffici registro di Aosta e Chatillon;

b) regione Lombardia: ufficio registro di Bergamo;

c) regione Veneto:

ufficio registro di Treviso;

conservatoria dei registri immobiliari di Treviso;

d) regione Friuli-Venezia Giulia: ufficio registro di Trieste « atti civili »;

e) regione Liguria: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di La Spezia;

f) regione Emilia-Romagna: uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara e Reggio Emilia;

g) regione Sardegna:

ufficio registro di Tempio Pausania;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Oristano;

h) regione Toscana:

uffici registro di Borgo San Lorenzo, Prato, Grosseto, Massa Marittima, Carrara, Massa, Pisa, Pontedera, San Miniato, Castelnuovo Garfagnana, Viareggio, Lucca, Poggibonsi, Livorno, Piombino, Pistoia, Arezzo, Sansepolcro, Portoferraio, Pescia, Firenze « successioni e atti giudiziari »;

conservatorie dei registri immobiliari di Pisa, Massa, Livorno, Pistoia e Arezzo;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa, Grosseto, Massa, Lucca, Siena e Livorno;

i) regione Lazio:

uffici registro di Roma « atti privati », Roma « bollo-radio e assicurazioni », Roma « 1° atti pubblici », Roma « 2° atti pubblici », Roma « atti giudiziari », Roma « successioni », Anzio, Frascati, Palestrina, Civitavecchia, Velletri, Latina, Formia, Frosinone e Sora;

conservatorie dei registri immobiliari di Frosinone, Viterbo e Roma 3ª;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Roma e Rieti;

l) regione Marche: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pesaro;

m) regione Abruzzo: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Chieti;

n) regione Sicilia: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo;

7) *In data* 23 *aprile* 1981:

regione Toscana:

ufficio registro di Lucca;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Lucca;

8) *In data* 28 *aprile* 1981:

regione Lazio:

uffici registro di Roma « atti giudiziari », Roma « atti privati », Roma « 1° atti pubblici », Roma « bollo-radio e assicurazioni », Roma « 2° atti pubblici », Roma « successioni », Roma « affitti e tasse sulle concessioni governative », Anzio, Albano Laziale, Frascati e Formia;

conservatorie dei registri immobiliari di Roma 1ª e Roma 3ª;

9) *In data* 29 *aprile* 1981:

regione Lazio:

uffici registro di Roma « atti giudiziari », Roma « atti privati », Roma « 1° atti pubblici », Roma « bollo-radio e assicurazioni »; Roma « 2° atti pubblici », Roma « successioni », Anzio, Albano Laziale, Palestrina e Frascati;

conservatorie dei registri immobiliari di Roma 1ª e Roma 3ª;

10) *In data* 23 *maggio* 1981:

a) regione Valle d'Aosta: ufficio registro di Aosta;

b) regione Toscana:

uffici registro di Livorno, Pistoia, Pisa, Firenze « atti privati », Firenze « atti pubblici », Firenze « successioni e atti giudiziari », Firenze « affitti-bollo e demanio »;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Arezzo;

c) regione Lazio:

uffici registro di Roma « 2° atti pubblici », Roma « bollo-radio e assicurazioni », Roma « successioni », Roma « demanio », Roma « atti privati », Albano Laziale, Tivoli, Frascati, Viterbo;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Viterbo;

11) *In data* 25 *maggio* 1981:

a) regione Valle d'Aosta: ufficio registro di Aosta;

b) regione Lombardia: uffici registro di Desio e Lodi;

c) regione Emilia-Romagna: ufficio registro di Piacenza;

d) regione Toscana:

uffici registro di Pisa, Carrara, Massa, Empoli, Firenze « atti privati », Firenze « atti pubblici », Firenze « successioni e atti giudiziari », Firenze « affitti-bollo e demanio », Livorno, Pistoia, Arezzo e Pescia;

conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa, Firenze, Pistoia e Arezzo;

e) regione Lazio:

uffici registro di Roma « 1° atti pubblici », Roma « 2° atti pubblici », Roma « bollo-radio e assicurazioni », Roma « successioni », Roma « atti privati », Anzio, Albano Laziale, Palestrina, Tivoli, Frascati, Velletri, Viterbo e Rieti;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Viterbo;

f) regione Campania: ufficio registro di Napoli « atti pubblici »;

12) *In data* 28 *maggio* 1981:

regione Toscana: ufficio registro di Massa;

13) *In data* 7 *luglio* 1981:

regione Veneto: ufficio registro di Treviso;

14) *In data* 23-24-25-26-27-28-29 *e* 30 *settembre* 1981:

regione Basilicata: ufficio registro di Potenza;

15) *In data* 23 *ottobre* 1981:

regione Emilia-Romagna: ufficio registro di Ferrara;

16) *In data* 26 *novembre* 1981:

regione Campania: ufficio registro di Napoli « atti pubblici »;

17) *In data* 4 *dicembre* 1981:

regione Toscana: ufficio registro di Pisa;

18) *In data* 15 *dicembre* 1981:

a) regione Toscana: ufficio registro di Grosseto;

b) regione Emilia-Romagna: ufficio registro di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2627)

DECRETO 17 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 14 gennaio, 12 e 15 febbraio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

1) *In data* 14 *gennaio* 1982:

regione Sardegna:

Cagliari - ufficio registro atti civili, successioni e radio;

conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari.

2) *In data* 12 *febbraio* 1982:

regione Toscana: ufficio registro di Pisa.

3) *In data* 15 *febbraio* 1982:

regione Emilia-Romagna: ufficio registro di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2628)

DECRETO 17 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1980 e nell'anno 1981 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, per i danni provocati dal sisma del 23 novembre 1980, nel periodo dal 23 novembre 1980 al 25 gennaio 1981 si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Salerno e che, a seguito dell'apertura di alcuni sportelli presso il locale ufficio registro bollo e demanio disposta con ordinanza del 26 gennaio 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate, nel successivo periodo dal 26 gennaio 1981 al 15 maggio 1981, si è verificato l'irregolare funzionamento del medesimo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto, per mancanza di locali sufficienti, i servizi di istituto sono stati limitati ai soli adempimenti indicati nella predetta ordinanza;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato, per i periodi predetti, rispettivamente, il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio predetto;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato, per il periodo dal 23 novembre 1980 al 15 maggio 1981, il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2629)

DECRETO 17 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1981 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel periodo dal 20 ottobre 1981 al 30 novembre 1981 si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia, a causa di un incendio che ha reso inagibili i locali di detto ufficio;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato il mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato per il periodo dal 20 ottobre 1981 al 30 novembre 1981 il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2630)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Camera Uno » a r.l., in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 25 marzo 1981 nei confronti della società cooperativa « Camera Uno » a r.l., con sede in Bari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Camera Uno » a r.l., con sede in Bari, costituito per rogito notaio Enrico Amoruso in data 16 dicembre 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Di Pietro Natale, nato il 10 gennaio 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2657)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 2.030.021.075, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica) (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga n. 118/82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti alla regione Abruzzo i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Abruzzo la somma di lire 331.221.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 6144/LL.PP. del 1° aprile 1982, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 2.030.021.075, a valere sulle disponibilità secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.030.021.075 è impegnata a favore della regione Abruzzo, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 290

(2329)

DECRETO 24 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 1.532.679.260 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 88/79, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1979, ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga numero 118/82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lazio la somma di L. 1.294.736.150, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 257 del 29 marzo 1982, resa dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, legge n. 88/79, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.532.679.260, relativamente all'esercizio 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nelle disponibilità, relative all'esercizio 1979, a favore della regione Lazio;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.532.679.260 è impegnata a favore della regione Lazio, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 296

(2576)

DECRETO 24 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 694.863.102 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga n. 118/82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registo n. 1 Bilancio, foglio n. 281, con il quale sono stati attribuiti alla regione Umbria i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Umbria la somma di lire 178.167.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 4813 del 5 aprile 1982, resa dall'assessore competente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 694.863.102, a valere sulle disponibilità 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 694.863.102 è impegnata a favore della regione Umbria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 297

(2577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1982, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 288, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 febbraio 1982, a decorrere dal 1° gennaio 1982 il consigliere di Stato prof. Giovanni Mangione è stato nominato componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sostituzione del dott. Raffaele Iannotta, ed è stato collocato fuori ruolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204. Al predetto compete il trattamento di missione previsto dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

(2339)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nella data appresso indicata, sono state revocate le registrazioni dei presidi sanitari sottoelencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

decreto ministeriale 26 aprile 1982: Draied (registrato con decreti ministeriali 30 aprile 1974, 29 gennaio 1977, 19 aprile 1978 e 23 marzo 1981 al n. 1603): Farmoplant S.p.a., in Milano;

decreto ministeriale 26 aprile 1982: Monurex (registrato con decreto ministeriale 19 dicembre 1973 al n. 1333): Verchim-Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna).

(2445)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'unità sanitaria locale 10-H « Chianti Fiorentino », già ospedale Rosa Libri di Greve in Chianti.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 12.701.358, dovuto dall'unità sanitaria locale 10-*H* « Chianti Fiorentino », già ospedale Rosa Libri, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Firenze, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato ente. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2428)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° aprile 1982 concernente l'erogazione di un terzo della quota del secondo trimestre 1982 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, all'art. 1 la somma attribuita alla regione Emilia-Romagna non è « L. *143*.236.250.000 » ma « L. *411*.236.250.000 ».

(2651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 24 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1274,550	1274,550	1274,60	1274,550	1274,50	1274,50	1274,450	1274,550	1274,550	1274,55
Dollaro canadese	1032,850	1032,850	1033 —	1032,850	1033 —	1032,80	1033 —	1032,850	1032,850	1032,85
Marco germanico	555,730	555,730	555,10	555,730	555,25	555,70	555,380	555,730	555,730	555,75
Fiorino olandese	499,520	499,520	499,50	499,520	499,50	499,50	490,550	499,520	499,520	499,50
Franco belga	29,429	29,429	29,41	29,429	29,40	29,40	29,445	29,429	29,429	29,45
Franco francese	213,570	213,570	213,40	213,570	213 —	213,55	213,540	213,570	213,570	213,60
Lira sterlina	2303,800	2303,800	2303 —	2303,800	2290 —	2303,70	2303,100	2303,800	2303,800	2303,80
Lira irlandese	1920,700	1920,700	1921 —	1920,700	1920 —	—	1922 —	1920,700	1920,700	—
Corona danese	163,600	163,600	163,50	163,600	163,20	163,55	163,590	163,600	163,600	163,60
Corona norvegese	214,050	214,050	214,25	214,050	214,40	214,10	214,050	214,050	214,050	214,05
Corona svedese	220,670	220,670	220,60	220,670	220,50	220,65	220,670	220,670	220,670	220,70
Franco svizzero	653,540	653,540	652,50	653,540	651 —	653,50	653,700	653,540	653,540	653,55
Scellino austriaco	78,823	78,823	78,80	78,823	78,70	78,80	78,855	78,823	78,823	78,82
Escudo portoghese	18,020	18,020	18,20	18,020	18,45	18,05	18,100	18,020	18,020	18,02
Peseta spagnola	12,420	12,420	12,43	12,420	12,40	12,60	12,420	12,420	12,420	12,42
Yen giapponese	5,362	5,362	5,36	5,362	5,35	5,35	5,367	5,362	5,362	5,36
E.C.U.	1323,250	1323,250	—	1323,250	—	—	1323,250	1323,250	1323,250	—

Media dei titoli del 24 maggio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,800
» 5,50 % » » 1968-83	92,200
» 5,50 % » » 1969-84	86,200
» 6 % » » 1970-85	82,875
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	73,475
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,825
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	100 —
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	98,750
» » » » 1- 3-1981/84	98,750
» » » » 1- 4-1981/84	99,575
» » » » 1- 6-1981/84	99,175
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,275
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,200
» » » 12 % 1- 1-1984	88,275
» » » 12 % 1- 4-1984	87,075
» » » 12 % 1-10-1984	85,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1274,500
Dollaro canadese	1032,925
Marco germanico	555,555
Fiorino olandese	499,535
Franco belga	29,437
Franco francese	213,555
Lira sterlina	2303,450
Lira irlandese	1921,350
Corona danese	163,595
Corona norvegese	214,050
Corona svedese	220,670
Franco svizzero	653,620
Scellino austriaco	78,839
Escudo portoghese	18,060
Peseta spagnola	12,420
Yen giapponese	5,364
E.C.U.	1323,250

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 25 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1277,30	1277,30	—	1277,30	1277,25	1277,25	1277,20	1277,30	1277,30	1277,30
Dollaro canadese	1033,70	1033,70	—	1033,70	1033,75	1033,60	1033,60	1033,70	1033,70	1033,70
Marco germanico	554,50	554,50	—	554,50	554,60	554,40	554,45	554,50	554,50	554,50
Fiorino olandese	498,57	498,57	—	498,57	498,75	498,55	498,40	498,57	498,57	498,50
Franco belga	29,368	29,368	—	29,368	29,40	29,35	29,35	29,368	29,368	29,35
Franco francese	213,59	213,59	—	213,59	214 —	213,60	213,70	213,59	213,59	213,60
Lira sterlina	2306,50	2306,50	—	2306,50	2307 —	2306,40	2305,60	2306,50	2306,50	2306,50
Lira irlandese	1918,90	1918,90	—	1918,90	1919 —	—	1919,50	1918,90	1918,90	—
Corona danese	163,15	163,15	—	163,15	163,20	163,10	163,18	163,15	163,15	163,15
Corona norvegese	213,45	213,45	—	213,45	213,50	213,40	213,45	213,45	213,45	213,45
Corona svedese	220,34	220,34	—	220,34	220,50	220,35	220,45	220,34	220,34	220,35
Franco svizzero	649,88	649,88	—	649,88	651,50	649,90	650,40	649,88	649,88	649,90
Scellino austriaco	78,63	78,63	—	78,63	78,80	78,60	78,70	78,63	78,63	78,65
Escudo portoghese	18,10	18,10	—	18,10	18 —	18,10	18,50	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	12,408	12,408	—	12,408	12,40	12,40	12,425	12,408	12,408	12,40
Yen giapponese	5,306	5,306	—	5,306	5,30	5,30	5,309	5,306	5,306	5,30
E.C.U.	1322,01	1322,01	—	1322,01	—	—	1322,01	1322,01	1322,01	—

Media dei titoli del 25 maggio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	39,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,800
» 5,50 % » » 1968-83	92,200
» 5,50 % » » 1969-84	86,300
» 6 % » » 1970-85	82,875
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	76,650
» 9 % » » 1975-90	74,650
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,850
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	98,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,800
» » » » 1- 4-1981/84	99,350
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,325
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,225
» » » 12 % 1- 1-1984	88,425
» » » 12 % 1- 4-1984	87,100
» » » 12 % 1-10-1984	85,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1277,25
Dollaro canadese	1033,65
Marco germanico	554,475
Fiorino olandese	498,485
Franco belga	29,366
Franco francese	213,645
Lira sterlina	2306,05
Lira irlandese	1919,2
Corona danese	163,165
Corona norvegese	213,45
Corona svedese	220,395
Franco svizzero	650,14
Scellino austriaco	78,665
Escudo portoghese	18,3
Peseta spagnola	12,416
Yen giapponese	5,307
E.C.U.	1322,01

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 8 - agosto 1981 - del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 maggio 1982, pubblica il decreto ministeriale 13 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre dello stesso anno, registro n. 29, foglio n. 276, di approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(2620)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, IN FORLÌ

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L., in Forlì.

(381/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN BIELLA

Concorso ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia presso l'ospedale degli infermi di Biella

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

(376/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Borgosesia

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Borgosesia, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(375/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Feltre

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Feltre, a:

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L., in Feltre (Belluno).

(380/S)

PROVINCIA DI TRENTO

UNITÀ SANITARIA LOCALE
DEL COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME, IN CAVALESE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi o all'amministrazione dell'U.S.L. in Cavalese (Trento) o all'assessorato provinciale alle attività sociali e sanità, in Trento.

(387/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di neurochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di neurochirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 10 agosto 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(386/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Annullamento di concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono annullati i bandi di concorso pubblico ad un posto di aiuto di chirurgia plastica ricostruttiva e ad un posto di assistente di reumatologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 marzo 1982.

(390/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1982, n. 5.

Istituzione della biblioteca provinciale « Dr. Friedrich Tessmann ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 23 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. E' istituita con sede in Bolzano la biblioteca provinciale « Dr. Friedrich Tessmann ».

2. La biblioteca provinciale ha personalità giuridica propria a gestione autonoma a tutti gli effetti, senza scopo di lucro.

3. La biblioteca provinciale ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura locale e non locale mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario.

4. Al fine di promuovere e agevolare lo studio e la ricerca, la biblioteca provinciale persegue le proprie finalità disciplinando la scelta del proprio materiale secondo i compiti di cui al § 1 dell'allegato statuto.

5. Le finalità, gli organi e le norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento della biblioteca provinciale sono disciplinati secondo quanto stabilito nello statuto allegato alla presente legge. Tale statuto può essere modificato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

Patrimonio

1. Il patrimonio della biblioteca provinciale è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo.

2. La giunta provinciale di Bolzano è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione della biblioteca provinciale una apposita sede, nonché i necessari arredamenti.

3. Sono a carico dell'ente proprietario le spese di ammodernamento dell'edificio, i lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria. Spettano invece all'amministrazione della biblioteca provinciale gli interventi di ordinaria manutenzione.

4. La biblioteca provinciale è autorizzata ad assumere in carico fondi librari o altro materiale di consultazione concessile in prestito con opportuno contratto o comunque datile in affidamento.

5. In caso di scioglimento della biblioteca provinciale, la giunta provinciale decide in merito alla destinazione del patrimonio con riguardo alla provenienza e all'originario finanziamento dello stesso.

Art. 3.

Finanziamento

1. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della biblioteca provinciale sono costituiti da:

a) il contributo annuo di finanziamento erogato dalla giunta provinciale secondo la misura stabilita per ogni esercizio con la corrispondente legge finanziaria;

b) i contributi di enti pubblici e privati;

c) i redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni;

d) le assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate alla biblioteca provinciale dalla giunta provinciale o da altri enti;

e) gli eventuali corrispettivi per le utenze, le more e le mediazioni;

f) qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità della biblioteca provinciale.

2. I contributi annui di finanziamento vengono concessi con deliberazioni della giunta provinciale.

Art. 4.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della biblioteca provinciale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

2. Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposte all'approvazione della giunta provinciale.

3. Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle rispettive deliberazioni, la giunta provinciale può non approvarle ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata. Le deliberazioni si intendono approvate se trascorsi trenta giorni dal loro ricevimento non vengono restituite con motivata richiesta di riesame.

Art. 5.

Organi

1. Per l'amministrazione e il funzionamento della biblioteca provinciale sono previsti i seguenti organi:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. La nomina degli organi e le rispettive competenze sono previste nello statuto della biblioteca provinciale.

3. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi della biblioteca provinciale o di gravi irregolarità, la giunta provinciale dispone per lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un amministratore straordinario, il quale gestisce l'ordinaria amministrazione e provvede entro i sei mesi successivi alla sua nomina alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Personale

1. Nel rispetto di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la pianta organica e l'ordinamento del personale della biblioteca provinciale vengono deliberati dal consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla giunta provinciale.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale per corrispondere a quello del personale amministrativo dell'amministrazione provinciale.

3. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare proprio personale alla bibilioteca procinciale. Il personale è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di attività presso la biblioteca provinciale. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozione a qualifiche superiori.

4. Il personale di ruolo e non di ruolo della biblioteca provinciale è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

Art. 7.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, con delibera del consiglio di amministrazione della biblioteca provinciale il personale che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge era incaricato a tempo pieno ed a stipendio annuo presso la « Biblioteca Dr. Friedrich Tessmann » del « Südtiroler Kulturinstitut » viene inquadrato quale personale della biblioteca provinciale nei livelli corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate alla qualifica rivestita, nonchè al titolo di studio posseduto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di inquadramento.

2. Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati entro sei mesi dall'approvazione della pianta organica da parte della giunta provinciale ed a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto di impiego con il « Südtiroler Kulturinstitut ».

3. A detto personale ai soli effetti della progressione di carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati a tempo pieno presso la « Biblioteca Tessmann » del « Südtiroler Kulturinstitut »; per quanto riguarda servizi prestati presso enti pubblici o privati si applicano le norme in vigore per il personale provinciale.

4. I posti previsti in organico e non coperti ai sensi dei commi precedenti possono essere ricoperti in sede di prima applicazione della presente legge anche per chiamata diretta con personale di ruolo statale o di enti pubblici in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive qualifiche funzionali di inquadramento e degli altri requisiti richiesti ad eccezione del limite superiore di età, che abbia prestato servizio presso istituzioni pubbliche o private con mansioni corrispondenti o analoghe a quelle previste per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento e sia ritenuto particolarmente idoneo. Anche in questo caso e ai soli effetti di progressione in carriera vengono riconosciuti i servizi prestati presso lo Stato e altri enti pubblici.

5. L'applicazione del presente articolo è vincolata all'atto di donazione da parte del « Südtiroler Kulturinstitut » a favore della biblioteca provinciale; la donazione deve comprendere i patrimoni librari e pubblicistici, nonchè ogni altro bene catalogato e disponibile alla consultazione e al prestito, comprese le relative attrezzature già in dotazione alla biblioteca del « Südtiroler Kulturinstitut ».

6. Il consiglio di amministrazione è competente a concludere le trattative con l'ente proprietario in merito al passaggio dei beni di cui al precedente comma.

Art. 8.

Disposizione finale

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione del consiglio di amministrazione, i compiti dello stesso possono essere esercitati da un amministratore straordinario nominato dalla giunta provinciale.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 260 milioni, da erogare alla biblioteca provinciale per il titolo indicato al primo comma, lettera *a*), dell'art. 3.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita con le modalità indicate al citato primo comma lettera *a*), dell'art. 3.

3. Alla copertura dell'onere previsto al primo comma del presente articolo a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (punto n. 2/*bis* dell'allegato al bilancio n. 3).

Art. 10.

Variazione di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

In aumento:

Cap. 33135 — (di nuova istituzione: codici 3.3 - 1.5) Contributo annuo alla biblioteca provinciale « Dr. Friedrich Tessmann » (art. 3 della presente legge) . . . . L. 260.000.000

In diminuzione:

Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) . . . . L. 260.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 febbraio 1982

MAGNAGO

Visto il commissario del governo per la provincia: MAROTTA

(*Omissis*).

(2137)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1982, n. 20.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'unità locale socio-sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità locale socio-sanitaria della regione Abruzzo è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dall'assemblea generale e tre designati congiuntamente dalle rappresentanze aziendali delle organizzazioni sindacali di categoria.

Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri-titolari e supplenti, devono essere dipendenti dell'unità locale socio-sanitaria.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento di apposita richiesta effettuata dal presidente del comitato di gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata designazione entro il termine indicato, la commissione provvede nella sua composizione ordinaria.

Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina di osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Nomina di membri da parte dell'unità locale socio-sanitaria

Alla nomina dei tre membri titolari di sua spettanza l'assemblea generale provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri titolari, l'assemblea generale provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri titolari già nominati.

A tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri titolari.

Le deliberazioni adottate a norma del presente articolo devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni beneficiarie di trattenute sindacali sulle retribuzioni del personale dipendente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso inutilmente il quale provvede in merito l'assemblea generale con le modalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4.
Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il Comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità locale socio-sanitaria appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

Art. 5.
Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri titolari, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo, il presidente del comitato di gestione indice, nella stessa seduta, una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva, entro il termine massimo di trenta giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti.

In caso di mancata designazione anche in tale seduta, assume la presidenza il membro, tra quelli titolari, di qualifica ed anzianità più alte.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di questo ultimo è sostituita da quella del membro titolare più anziano tra i presenti.

Art. 6.
Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dai precedenti articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri titolari. All'uopo il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Qualora durante il triennio, il presidente o taluno dei membri della commissione o il segretario venga a cessare, per qualunque motivo, dalla carica, si provvede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità ed i criteri indicati, rispettivamente, ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

I membri titolari della commissione, compreso il presidente, non possono essere confermati. Tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.
Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri titolari e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, scegliendo tra i membri titolari.

La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione. Il membro designato, oltre che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal corrispondente membro supplente anche nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo e terzo comma del precedente art. 5, sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto al penultimo comma del precedente art. 6.

Art. 8.
Membri

I membri titolari e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine ai procedimenti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro titolare ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente. Quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì il titolare cessato fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto al quarto comma del precedente art. 6.

Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, titolare o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore.

Art. 9.
Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma, unitamente al presidente, i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

a) di un regolare protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

b) di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di atti.

In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al quarto comma del precedente art. 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quella fissata per la seduta.

Salvo quanto previsto al precedente art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 11.
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dai precedenti articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 marzo 1982

NENNA D'ANTONIO

(1940)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1982, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 2 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 è sostituito dal seguente:

« Il comitato di cui al comma precedente, presieduto dal componente la giunta preposto al settore turismo e da un suo delegato, è composto:

dai responsabili delle seguenti unità operative regionali: industria alberghiera, promozione turistica, sport e tempo libero, organizzazione turistica, demanio marittimo;

dal responsabile dell'ufficio del bilancio della Regione;

da un rappresentante dell'associazione regionale albergatori;

da un rappresentante dei gestori di campeggi;

da due rappresentanti delle amministrazioni provinciali;

da due rappresentati di comuni e loro associazioni;

da un esperto della pianificazione del territorio;

da tre rappresentanti delle associazioni del tempo libero, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 marzo 1982

NENNA D'ANTONIO

(1941)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1982, n. 10.

Interventi urgenti a sostegno dei servizi di trasporto di interesse locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa della emanazione dei decreti di cui all'ottavo comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la giunta regionale è autorizzata, per il primo trimestre 1982, a corrispondere agli enti ed aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale acconti mensili per fronteggiare le spese urgenti ed indilazionabili connesse con le essenziali esigenze di funzionamento dei relativi servizi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 3115 « Ripartizione della quota regionale del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 primo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151 » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 febbraio 1982

TEARDO

(1842)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1982, n. 14.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1980-1981 al 31 dicembre 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 23 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore, per il biennio 1980-81, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classifica alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a ogni esercizio alberghiero, nonché alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 21 aprile 1982

BERNINI

(2407)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821450)